



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
- PROVINCIA DI CHIETI -

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071

PEC: comune.lanciano.chieti@legalmail.it

P.I. 00091240697

ORDINANZA DEL SINDACO N. 235 del 24-08-2021

ORIGINALE

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.54 D.LGS N.267/2000, PER IL CONTENIMENTO DELLA SPECIE CINGHIALE (Sus scrofa) IN CENTRO URBANO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la sicurezza dei cittadini è obiettivo primario dell'Amministrazione comunale;
- numerose segnalazioni giungono da parte di cittadini, preoccupati per la costante presenza di cinghiali in centro urbano;
- la rilevante presenza di cinghiali in detta area, determina una situazione di rischio avvertito da tutta la collettività;
- le segnalazioni pervenute fanno ritenere il problema persistente e degno di essere preso in debita considerazione, attivando ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali ungulati;

DATO ATTO che:

- i cinghiali sono considerati pericolosi tanto da essere inclusi nell'allegato A) del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996, come modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 aprile 2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 maggio 2001, n.111) che indica le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- la presenza di cinghiali in prossimità di zone densamente abitate e interessate da viabilità pubblica con elevati flussi di traffico, costituisce un pericolo effettivo per la sicurezza stradale e un concreto e reale rischio per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che l'art. 44 punto 4 della L.R. n. 10 del 28 gennaio 2004 "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente", modificato e integrato con Legge Regionale n. 10 del 18/05/2021, prevede che il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani sia autorizzato con Ordinanza Prefettizia o Sindacale, sentito l'ISPRA e informati la Regione e l'ATC competente territorialmente;

DATO ATTO che con nota prot. n. 40224 del 14/07/2021 l'Ufficio Politiche Ambientali del Comune ha chiesto all'ISPRA il prescritto parere in merito all'attivazione del piano di controllo regionale all'interno del centro abitato;

VISTI:

- il parere ISPRA prot. n. 41368 del 30/07/2021, acquisito al prot. comunale il 03/08/2021 n. 43605;
- la Delibera G.R. n. 54/2021 di proroga al 31.10.2021 del piano di controllo del cinghiale 2018-2020, già approvato con Delibera G.R. n. 185/2018 e modificato con D.G.R. n. 139/2019;
- il Protocollo Operativo della Regione Abruzzo, triennio 2018-2020, prorogato al 31.10.2021;

VISTA la nota prot. n. 45193 del 10/08/2021 dell'Ufficio Politiche Ambientali di richiesta sopralluogo preventivo alla Polizia Provinciale di Chieti e sentita la stessa in data 11/08/2021 per le vie brevi circa il numero stimato pari a 25 (venticinque) capi da abbattere a seguito di sopralluogo da loro effettuato in area urbana, tenendo conto delle segnalazioni;

RITENUTO opportuno, per i motivi di cui sopra, emanare un'ordinanza contingibile e urgente per la disciplina delle misure necessarie al contenimento della specie cinghiale presenti nel centro urbano, che avrà validità fino al 31/10/2021;

VISTI

- l'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18/06/1931;
- l'art. 54 del D.LGS/2000 TUEL;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", in particolare l'art. 21 comma 1 lettera e);
- la Legge Regionale n. 10 del 28 gennaio 2004 e s.m.i.;
- il Protocollo Operativo per il triennio 2018-2020 prorogato al 31.01.2021, sopra richiamato;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa e allo scopo di salvaguardare la sicurezza e la salute dei cittadini:

1. l'attivazione del piano di controllo, in centro urbano e zone immediatamente limitrofe, alla specie cinghiale di cui alla Delibera GR Abruzzo 54/2021, con la presenza e il coordinamento di agenti delle forze di polizia con qualifica di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza, a partire dalla data di pubblicazione della presente e fino al 31/10/2021;
2. che per l'esecuzione di detto piano si debba far ricorso alla Polizia Provinciale di Chieti in avvalimento alla Regione Abruzzo assicurando, per gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza.
3. che tali azioni siano effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica e nel rispetto della normativa in materia di prevenzione da Covid-19;
4. che le azioni vengano interrotte immediatamente in caso di situazioni particolari che possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone;
5. alla cittadinanza il rispetto del conferimento dei rifiuti secondo i giorni e gli orari comunicati dalla Società gestore dei servizi di igiene urbana e di utilizzare correttamente i mastelli/contenitori consegnati per il conferimento dell'organico, al fine di evitare la presenza incontrollata di cibo sulle strade;
6. alla Società ECO LAN SpA di effettuare la pulizia e la raccolta dei rifiuti rinvenuti lungo le strade o in altri luoghi pubblici, evitando assolutamente che restino residui idonei ad attirare la fauna selvatica;
7. alla Polizia Municipale, l'intensificazione dei controlli atti a reprimere ogni forma di abbandono di rifiuti o errato conferimento degli stessi, in difformità di legge e/o regolamenti;

DISPONE

- o la preventiva trasmissione di copia del presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Chieti, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 4 del D. Lgs 267/00 e s.m.i.;
- o l'affissione su tutto il territorio comunale di un manifesto "Avviso alla Cittadinanza" con l'indicazione delle regole generali di comportamento inerenti la presenza di cinghiali;
- o la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online per un periodo non inferiore a 60 giorni;
- o la notifica della presente Ordinanza a:
 - Prefettura di Chieti;
 - Questura di Chieti;
 - Comando Provinciale Carabinieri di Chieti;
 - Compagnia Carabinieri Lanciano;
 - Carabinieri Forestali Stazione di Lanciano;
 - Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – DPD023;
 - Regione Abruzzo – Servizio Ambiente;
 - Polizia Provinciale di Chieti in avvalimento alla Regione Abruzzo;
 - A.S.L.- Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica;
 - Comando Polizia Municipale;
 - A.T.C. Chietino Lancianese;
 - ECO LAN SpA.

In applicazione del D. Lgs 104/2010, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, al TAR Abruzzo, Sezione di Pescara;

In applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il Responsabile P.O. del Servizio Ambiente attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Antonio Iezzi

IL SINDACO

Dott. Mario Pupillo